



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

***Indirizzi relativi ai procedimenti paesaggistici
ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004***

a) Procedimenti di parere ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e art. 11 del D.P.R. 31/2017

- Le istanze dovranno specificare i seguenti aspetti e comprendere la documentazione di seguito dettagliata:

Nella lettera di trasmissione:

1. Esplicitazione del tipo di procedimento, ovvero se ordinario o semplificato secondo le modalità specificate nel successivo punto 14;
2. Indicazione dei dati catastali relativi all'intervento;
3. Indicazione di tutti i proprietari;

Nella Relazione illustrativa/proposta di provvedimento a cura dell'Amministrazione comunale o dell'Unione dei Comuni come da comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004

4. Indicazione di tutte le opere che il progettista o l'amministrazione competente ritiene essere ricadenti all'interno dell'Allegato A o dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
5. Dichiarazione in esito alle verifiche effettuate circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e con la disciplina contenuta nei piani paesaggistici, come prescritto dall'art. 146 c.7 del D. Lgs. 42/2004;
6. Tali documenti dovranno pervenire in formato pdfA.

Nella documentazione allegata all'istanza

7. Relazione paesaggistica compilata in ogni sua parte e redatta ai sensi D.P.C.M. del 12.12.2005 in forma ordinaria o semplificata, in funzione del corretto procedimento amministrativo individuato evitando quanto più possibile i riferimenti ad altri elaborati non finalizzati alle valutazioni paesaggistiche;
8. Elaborati grafici dedicati alle valutazioni paesaggistiche e finalizzati a descrivere lo stato legittimo, di progetto e comparato;
9. Documentazione fotografica comprendente sia il contesto ravvicinato all'ambito di intervento, sia il contesto più ampio, con indicazione dei punti di ripresa;
10. Relazione agronomica a firma di dottore agronomo abilitato, attestante lo stato fitosanitario e vegetativo degli elementi vegetali, quando viene proposto l'abbattimento di alberature in area sottoposta a tutela paesaggistica. Si ricorda che risultano liberalizzati solo gli interventi di cui all'art. 149 comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004, e quelli indicati al punto A.14 del D.P.R. 31/2017, mentre per gli altri casi si deve far riferimento o al punto B.22 qualora si tratti di procedimento semplificato o al procedimento ordinario in funzione del tipo di intervento.

- Si evidenzia inoltre che:

11. Ogni istanza dovrà essere relativa ad uno specifico procedimento paesaggistico e pertanto non potrà contenere contemporaneamente richieste di parere ai sensi di norme che disciplinano procedimenti amministrativi differenti;
12. Per poter procedere con l'istruttoria di istanze ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 lo stato di fatto deve risultare legittimo dal punto di vista paesaggistico. Diversamente sarà necessario preliminarmente avviare i procedimenti previsti ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, ovvero con l'accertamento di compatibilità, qualora si ricada nei casi previsti dal comma 4 del medesimo articolo, o, in caso contrario, con il ripristino dello stato dei luoghi come disposto dal comma 1 del medesimo articolo, attendendo l'esito degli adempimenti avviati dall'Amministrazione sulla base di quanto disposto dalla Parte IV sanzioni del D. Lgs. 42/2004. Sono fatti salvi gli altri procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente relativi a difformità eseguite a vincolo sopravvenuto (Circolare 19/2017 del Segretariato Generale del MiBACT).
13. Qualora le istanze prevedano opere da sanare ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e contestualmente opere progettuali "a farsi" ai sensi dell'art. 146 del medesimo Codice e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, queste ultime saranno ritenute improcedibili;
14. In coerenza a quanto specificato nella Circolare applicativa della DG ABAP del Mibact n. 42 del 2017 relativamente al "divieto di segmentazione e frammentazione strumentale degli interventi manutentivi, di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione [...] singolarmente riconducibili nelle voci dell'Allegato A o dell'Allegato B", e considerato che tale circolare precisa che *"in linea di massima l'intervento o l'opera devono essere considerati nel loro insieme strutturale e funzionale e nella loro sostanziale unitarietà, non essendo evidentemente possibile fruire della liberalizzazione (o della semplificazione) scomponendo artificiosamente l'intervento o l'opera unitari in una pluralità di singoli interventi che, di per sé considerati, potrebbero come tali ricadere in una delle voci degli allegati"*, si chiede di procedere con la scelta del tipo di procedimento seguendo tali indicazioni, ovvero procedendo con i procedimenti ordinari anziché semplificati nei casi sopra descritti (<https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-n-42-dg-abap-circolare-applicativa-del-d-p-r-n-31-del-2017-regolamento-recante-individuazione-degli-interventi-esclusi-dall-autorizzazione-paesaggistica-o-sottoposti-a-procedura-autorizzatoria-semplificata>);
15. Nel caso di compresenza di tutele ai sensi della Parte II e Parte III del D. Lgs. 42/2004 sarà necessario procedere all'emanazione di due autonomi atti. Eccezione a questa regola può essere fatta qualora il medesimo intervento ricada tra i punti dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017 che prevede all'art. 16 la possibilità di emanazione di un atto a contenuto ed efficacia plurimi. Resta fermo quanto disposto dal medesimo articolo, di separazione dei procedimenti (ognuno con i suoi tempi) in caso di interventi complessi.

b) Procedimenti di parere ai sensi dell'art. 167 comma 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004

- Le istanze dovranno specificare i seguenti aspetti e comprendere la documentazione di seguito dettagliata:

Nella lettera di trasmissione:

16. Esplicitazione del tipo di procedimento;
17. Indicazione dei dati catastali relativi all'intervento;
18. Indicazione di tutti i proprietari;

Nella documentazione

19. Esplicitazione relativamente alla lettera del comma 4 del D. Lgs. 42/2004 alla quale possono essere attribuiti gli interventi per i quali si richiede l'accertamento di compatibilità paesaggistica;
20. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dalla proprietà o dai suoi delegati sulla data di esecuzione delle opere in difformità o assenza dell'autorizzazione paesaggistica;

21. Elaborati grafici dedicati alle valutazioni paesaggistiche e finalizzati a descrivere lo stato legittimo, attuale e comparato;
- Si evidenzia inoltre che:
22. In coerenza con la recente Circolare del Segretariato Generale del MiC n. 38 del 2023 e diversamente da quanto indicato nella precedente Circolare del Segretario Generale del MiBAC n. 33 del 2009, relativamente alla definizione di “lavori”, “volumi” e “superfici utili”, “il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”;
23. In coerenza con la Circolare della DG ABAP del MiC n. 34 del 2023 si ritiene inapplicabile il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della L. 241/1990 ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004;
24. In coerenza con la circolare 38 Sono da considerare liberalizzati solo gli interventi in variante ai progetti autorizzati rientranti nel punto A. 31 del D.P.R. 31/2017, ovvero le *“opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”*. Pertanto al di fuori di questi casi non sono ammesse altre tolleranze (diversamente da quanto avviene per i procedimenti edilizi – Art. 19bis della L.R. 23/2004). Fuori dal caso previsto nel punto A.31 del D.P.R. 31/2017, per questi casi si dovrà procedere secondo quanto disposto dall’art. 167 del D. Lgs 42/2004;
25. Non esistono procedimenti di accertamento di compatibilità semplificati;

c) Procedimenti in conferenze di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti del D. Lgs. 241/90

- Le istanze dovranno specificare i seguenti aspetti:

Nella comunicazione di avvio del procedimento:

26. Specificazione, della data entro la quale gli Enti sono chiamati ad esprimere il loro parere, autorizzazioni o nulla osta. In caso di sospensione della conferenza per richiesta integrazioni, tale data dovrà essere formalmente aggiornata;
27. In caso di procedimento unico, provvedimenti e autorizzazioni necessari ai fini della chiusura della conferenza di servizi.